



Corso di formazione giudiziale per praticanti avvocati e aggiornamento professionale organizzato da ASLA – Associazione Studi Legali Associati

Lezione del giorno 26 Giugno 2020

L' APPELLO

Avv. Giuseppe Alemani

Studio Legale Alemani e Associati



La fase della decisione

Fase della decisione

- è l'ultima delle tre fasi di cui convenzionalmente è composto il processo di cognizione di primo grado (trattazione, istruzione e decisione)
- il Giudice (Unico o Collegio) è fornito dei più ampi poteri che gli consentono di decidere l'intera controversia, di non deciderla o di decidere solo alcune delle questioni a lui demandate
- quando decide (anche solo in parte) pronuncia sentenza (che può essere definitiva o non definitiva)

N.B. Se rimette la causa in tutto o in parte al Giudice Istruttore, il Giudice chiamato a decidere pronuncia ordinanza

- Generalmente la causa è decisa dal Tribunale in composizione monocratica (Giudice Unico di I[^] grado che riassume in sé le funzioni di istruttore e organo decidente) – art. 50 *ter* c.p.c.
- però nelle ipotesi previste dall'art. 50 *bis* c.p.c. -> decisione del Tribunale Collegiale

Art. 50 bis c.p.c.

Il tribunale giudica in composizione collegiale:

- 1) nelle cause nelle quali è obbligatorio l'intervento del pubblico ministero, salvo che sia altrimenti disposto;*
- 2) nelle cause di opposizione, impugnazione, revocazione e in quelle conseguenti a dichiarazioni tardive di crediti di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e alle altre leggi speciali disciplinanti la liquidazione coatta amministrativa;*
- 3) nelle cause devolute alle sezioni specializzate;*
- 4) nelle cause di omologazione del concordato fallimentare e del concordato preventivo;*
- 5) nelle cause di impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione, nonché nelle cause di responsabilità da chiunque promosse contro gli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari e i liquidatori delle società, delle mutue assicuratrici e società cooperative, delle associazioni in partecipazione e dei consorzi;*
- 6) nelle cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima;*
- 7) nelle cause di cui alla legge 13 aprile 1988, n. 117;*
- 7-bis) nelle cause di cui all'articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.*

Il tribunale giudica altresì in composizione collegiale nei procedimenti in camera di consiglio disciplinati dagli articoli 737 e seguenti, salvo che sia altrimenti disposto



Art. 50 ter c.p.c.

*Fuori dei casi previsti dall'articolo 50 bis, il tribunale giudica in
composizione monocratica*

Decisione

Collegio (art. 50 *bis* c.p.c.)

senza discussione orale
(art. 275, 1[^] comma c.p.c.)

con discussione orale
(art. 275, 2-4[^] comma c.p.c.)

G.U. Monocratico (art. 50 *ter* c.p.c.)

G.I. trattiene la causa presso di sé
assumendo la veste di organo
decidente

trattazione scritta o mista
(art. 281 *quinques* c.p.c.)

trattazione orale
(art. 281 *sexies* c.p.c.)

Art. 275 c.p.c. Decisione del Collegio

Rimessa la causa al collegio, la sentenza è depositata in cancelleria entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica di cui all'articolo 190.

Ciascuna delle parti, nel precisare le conclusioni, può chiedere che la causa sia discussa oralmente dinanzi al collegio. In tal caso, fermo restando il rispetto dei termini indicati nell'articolo 190 per il deposito delle difese scritte, la richiesta deve essere riproposta al presidente del tribunale alla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica.

Il presidente provvede sulla richiesta fissando con decreto la data dell'udienza di discussione, da tenersi entro sessanta giorni.

Nell'udienza il giudice istruttore fa la relazione orale della causa. Dopo la relazione, il presidente ammette le parti alla discussione; la sentenza è depositata in cancelleria entro i sessanta giorni successivi.

- La causa è decisa dal Tribunale in composizione collegiale nei soli casi tassativamente indicati dalla legge (art. 50 *bis* c.p.c. -> decisione collegiale)
- Dopo la precisazione delle conclusioni (momento di chiusura della fase istruttoria), la causa viene rimessa al Collegio per la decisione
- il Collegio è composto di n.3 membri: Presidente – del Tribunale o di Sezione – e n. 2 Giudici di cui uno è stato il Giudice Istruttore della causa -> Giudice Relatore, che spiega al Collegio la vicenda e i motivi per cui ha ritenuto la causa matura per la decisione

Decisione Collegiale senza discussione orale

- Il Collegio decide di regola senza una discussione orale della causa a meno che una delle parti chieda la fissazione di un'udienza per la discussione.
- Decisione senza discussione orale (delle parti) -> deliberazione in segreto in camera di consiglio (art. 276, 1[^] comma c.p.c.)
- In questa ipotesi, la disciplina della fase di decisione si riduce all'osservanza delle modalità di deliberazione previste dalla legge (v. art. 276 c.p.c.)

Decisione Collegiale con discussione orale

- Ipotesi meramente eventuale (effetto della legge 353/1990) – necessaria espressa richiesta di una delle parti, in sede di precisazione delle conclusioni
- Sistema della doppia richiesta: 1[^]) in sede di p.c.; 2[^]) con la memoria di replica ex art. 190 c.p.c.
- la richiesta deve promanare da una delle parti, anche differente da chi l'aveva chiesta in sede di p.c.
- anche oralmente ex art. 135, 1[^] comma c.p.c.
- se congiuntamente formulata solo in sede di replica, il Collegio deve provvedere comunque con fissazione dell'udienza di discussione orale
- l'omessa fissazione dell'udienza di discussione ritualmente richiesta inficia la validità delle sentenza e si traduce in motivo di gravame

Decisione del Giudice Monocratico

- Regola generale: nelle cause che spettano al Tribunale in composizione monocratica, il Giudice Istruttore, fatte precisare le conclusioni, trattiene la causa in decisione presso di sé assumendo la veste di organo decidente -> non più nominato G.I. ed assume tutti i poteri del Collegio (art. 281 *quater* c.p.c.)
- Si seguono le regole dettate per la decisione avanti il Collegio (art. 281 *bis* c.p.c.) salvo alcune regole particolari:
 - 1) il giudice, salvo che non ritenga opportuno ordinare la trattazione orale della lite con discussione delle parti e pronuncia immediata della disposizione e della concisa esposizione dei motivi in fatto e diritto della decisione ai sensi dell'art. 281 *sexies*, dispone lo scambio delle conclusioni e delle repliche ex art. 190 c.p.c. pronunciando sentenza entro 30 gg. (c.d. trattazione scritta);
 - 2) in via alternativa, e sempre che sia richiesto da una delle parti, il G.U. dispone per lo scambio delle sole conclusioni e fissa l'udienza di discussione orale nei 30 gg. successivi; la sentenza è depositata entro 30 gg. post udienza discussione (c.d. trattazione mista).

3) Trattazione orale: all'udienza di p.c., il G.U. può ordinare l'immediata discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, in un'udienza successiva e pronunciare sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (281 *sexies* c.p.c.)

-> non sono concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c.

-> dal momento della lettura del dispositivo e della motivazione le parti hanno conoscenza della sentenza -> nessuna comunicazione da parte della Cancelleria

-> sentenza pubblicata con la sottoscrizione del G. del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in Cancelleria

N.B. I termini posti a carico della parti sono perentori; hanno invece carattere ordinatorio i termini previsti per la fissazione dell'udienza di discussione e per il deposito della sentenza

Modalità di deliberazione della decisione

art. 276 c.p.c.

La decisione è deliberata in segreto nella camera di consiglio. Ad essa possono partecipare soltanto i giudici che hanno assistito alla discussione.*

Il collegio, sotto la direzione del presidente, decide gradatamente le questioni pregiudiziali proposte dalle parti o rilevabili d'ufficio e quindi il merito della causa.

La decisione è presa a maggioranza di voti. Il primo a votare è il relatore, quindi l'altro giudice e infine il presidente.

Se intorno a una questione si prospettano più soluzioni e non si forma la maggioranza alla prima votazione, il presidente mette ai voti due delle soluzioni per escluderne una, quindi mette ai voti la non esclusa e quella eventualmente restante, e così successivamente finché le soluzioni siano ridotte a due, sulle quali avviene la votazione definitiva.

Chiusa la votazione, il presidente scrive e sottoscrive il dispositivo. La motivazione è quindi stesa dal relatore, a meno che il presidente non creda di stenderla egli stesso o affidarla all'altro giudice.

- * N.B. La norma non è stata modificata dalla L. 26.11.1990, n. 353 - che ha trasformato l'assetto della fase di rimessione della causa in decisione lasciando la discussione orale come ipotesi marginale – e ha quindi determinato un problema di ricostruzione del sistema. Il principio dell'«immodificabilità del Collegio giudicante» ha comunque carattere generale -> applicabile anche alle cause monocratiche o alle cause Collegiali senza discussione orale
- Ordine delle questioni = *iter* formativo della sentenza = scansione temporale di tipo logico
- Nell'ambito delle questioni pregiudiziali, dovranno essere decise prima le questioni preliminari di rito, poi le questioni di merito, incominciando dalle pregiudiziali
- Il mancato rispetto dell'ordine logico può valere come motivo di impugnazione solo se si traduce in contraddittorietà della motivazione per difetto di consequenzialità logica tra questioni tra loro dipendenti



La motivazione della sentenza

Art. 132 c.p.c.

Contenuto della sentenza

La sentenza, è pronunciata in nome del popolo italiano e reca l'intestazione: Repubblica italiana.

Essa deve contenere:

- 1) l'indicazione del giudice che l'ha pronunciata;*
- 2) l'indicazione delle parti e dei loro difensori;*
- 3) le conclusioni del pubblico ministero e quelle delle parti;*
- 4) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;*
- 5) il dispositivo, la data della deliberazione e la sottoscrizione del giudice.*

La sentenza emessa dal giudice collegiale è sottoscritta soltanto dal presidente e dal giudice estensore. Se il presidente non può sottoscrivere per morte o per altro impedimento, la sentenza viene sottoscritta dal componente più anziano del collegio, purché prima della sottoscrizione sia menzionato l'impedimento; se l'estensore non può sottoscrivere la sentenza per morte o altro impedimento è sufficiente la sottoscrizione del solo presidente, purché prima della sottoscrizione sia menzionato l'impedimento.

- La motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione
- Può contenere riferimenti a precedenti conformi
- Trattasi di esposizione concisa e ordinata delle questioni discusse e decise dal Collegio /Giudice monocratico - indica le norme di legge e i principi di diritto applicati -> Giudice deve esporre elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della sua decisione offrendo una motivazione logica e adeguata senza dover esaminare o confutare tutte le prove prodotte o acquisite e tutte le tesi prospettate dalle parti
- Devono essere chiari i fatti della vicenda alla base del giudizio, le domande e le eccezioni delle parti e i momenti essenziali del processo
- Quando il Giudice decide secondo equità deve esporre le ragioni di equità su cui è fondata la decisione

Requisiti che caratterizzano la motivazione

- I. Sufficienza e completezza
- II. Logicità intrinseca
- III. Ordine
- IV. Congruità

I. Sufficienza e completezza della motivazione

- La motivazione deve essere autosufficiente, nel senso che deve consentire di ripercorrere l'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e di cogliere le ragioni della soluzione prescelta. Più esattamente, il requisito della sufficienza funzionalizza la motivazione all'oggetto del *decisum*, nel senso che sufficiente è la motivazione completa, vale a dire quella che copre non solo tutte le domande e le eccezioni, ma anche tutti i punti decisivi della controversia (Cass. n. 12123/2013)
- Ai fini della sufficienza della motivazione della sentenza, il giudice non può, quando esamina i fatti di prova, limitarsi ad enunciare il giudizio nel quale consiste la sua valutazione, perché questo è il solo contenuto “statico” della complessa dichiarazione motivazionale, ma deve impegnarsi anche nella descrizione del processo cognitivo attraverso il quale è passato dalla sua situazione di iniziale ignoranza dei fatti alla situazione finale costituita dal giudizio, che rappresenta il necessario contenuto “dinamico” della dichiarazione stessa (Cass. n. 1236/2006)

II. La logicità intrinseca della motivazione della sentenza

- La motivazione deve consistere in una sequenza coordinata e non contraddittoria di proposizioni, correlate le une alle altre e le precedenti fondanti le successive, in modo da stabilire una catena logica ininterrotta che, dalle premesse in fatto, giunge alle conseguenze in diritto ed alla fissazione del precetto del caso di specie
- Il requisito della logicità della motivazione viene richiesto dalla S.C. (Cass. n. 91/2014; Cass. n. 22032/2013; Cass. n. 952/2013)

III. L'ordine nella motivazione della sentenza

L'ordine delle questioni è stabilito :

- 1) dall'art. 276, 2° comma, cpc: il giudice “decide gradatamente le questioni pregiudiziali proposte dalle parti o rilevabili d'ufficio e quindi il merito della causa”
- 2) dall'art. 118, 2° comma, disp. att. cpc: “Debbono essere esposte concisamente e in ordine le questioni discusse e decise dal collegio ed indicati le norme di legge e i principi di diritto applicati.”
- Sintetizzando, devono discutersi e decidersi :
 - 1) prima le questioni pregiudiziali proposte dalle parti o rilevabili di ufficio;
 - 2) poi il merito della causa;
 - 3) nell'ambito di ciascuna categoria, il giudice deve seguire l'ordine logico.

- Precisamente, si devono esaminare, nell'ordine, le questioni pregiudiziali di rito, i presupposti processuali, le condizioni dell'azione, le questioni preliminari di merito e, infine, il merito (MANDRIOLI; cfr. Cass. n. 15365/2000)
- Mentre l'ordine di graduazione delle domande e delle eccezioni impresso dalle parti non può in alcun modo essere modificato dal giudice, poiché attiene al rispetto della corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 cpc, il Giudice deve scegliere come decidere le questioni non ordinate dalle parti: «*Nel processo civile, per effetto del principio dispositivo, è in facoltà delle parti stabilire l'ordine logico delle questioni proposte in giudizio, salvo che si tratti di pregiudiziali rilevabili di ufficio, con la conseguenza che, ove la sentenza trascuri tale ordine, incorre nella violazione dell'art. 112 cpc*» (Cass. n. 20816/2009)
- Il mancato rispetto dell'ordine logico delle questioni può rilevare come motivo di impugnazione della sentenza solo se abbia determinato una contraddittorietà della motivazione e non già sotto il profilo della violazione dell'art. 187 cpc, il quale si riferisce ai provvedimenti del giudice istruttore e non attiene alla decisione della causa (Cass. n. 8720/2004)

IV. La congruità della motivazione della sentenza

- La motivazione deve essere congrua, ossia adeguata e coerente in rapporto al fatto concreto dedotto nella cognizione del giudice ed alle argomentazioni delle parti e deve dar conto delle peculiarità del caso di specie (CONVERSO; Cass. n. 22032/2013; Cass. n. 952/2013)



I requisiti dell'atto di appello

- Appello = mezzo di impugnazione che consente alla parte rimasta insoddisfatta dall'esito della sentenza di I^o grado di ottenere il riesame, anche integrale, del merito della controversia.
- La sentenza di appello sostituisce quella di I^o grado (effetto sostitutivo dell'appello)
- Vizi della sentenza per cui ricorrere in appello non sono tassativamente indicati dalla legge -> impugnazione rimessa alla libera determinazione della parte che impugna (mezzo di impugnazione a cd. critica libera)

Presupposti per proporre giudizio di appello (a pena di inammissibilità)

1. Appellabilità del provvedimento
2. Interesse ad impugnare
3. Legittimazione ad impugnare
4. Non aver prestato acquiescenza alla sentenza I[^] grado
5. Rispetto dei termini per l'impugnazione

1. Appellabilità del provvedimento

- v. art. 339 c.p.c.

Possono essere impugnate con appello le sentenze pronunciate in primo grado, purché l'appello non sia escluso dalla legge o dall'accordo delle parti a norma dell'articolo 360, secondo comma.

E' inappellabile la sentenza che il giudice ha pronunciato secondo equità a norma dell'articolo 114.

Le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell'articolo 113, secondo comma, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia

- -> tutte le sentenze, definitive e non, pronunciate nel giudizio di I^ grado - salvi i casi di esclusione dell'appello per legge, per accordo delle parti e le sentenze pronunciate secondo equità
- Definitive: qualsiasi sentenza emessa dal G. I^ grado e qualunque provvedimento che ha il contenuto di una sentenza (es. ordinanza convalida licenza o sfratto fine locazione/morosità; pronuncia estinzione processo emessa in forma di ordinanza; pronuncia che dichiara la cessazione della materia del contendere...)
- Non definitive: es. condanna generica ad una prestazione/pagamento di una provvisoria, decisione su una o più questioni e definizione parziale del giudizio; pronuncia su una questione di giurisdizione o competenza o questioni pregiudiziali o preliminari. In queste ipotesi, la parte può decidere se impugnare la sentenza non definitiva in un momento successivo unitamente a quella definitiva (riserva di appello/impugnazione differita) ovvero procedere immediatamente

2. Interesse ad impugnare

- Ai sensi dell'art. 100 c.p.c. («*Per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse*») l'interesse ad impugnare si ha quando la parte può trarre vantaggio della modificazione, totale o parziale, del provvedimento emesso
- Interesse effettivo e concreto (non sufficiente l'interesse astratto ad una più corretta soluzione giuridica, senza riflessi pratici)
- Collegato al principio della soccombenza (anche parziale)
- Giudice deve valutare se l'interesse sussiste o meno nel caso concreto – valutazione legata al contenuto effettivo della sentenza impugnata
- Difetto del requisito -> impugnazione dichiarata inammissibile

3. Legittimazione ad impugnare

- Solo i soggetti che sono stati parti del giudizio I^ grado hanno legittimazione ad impugnare – salvo il caso dell'opposizione di terzo
- Chi è rimasto estraneo al precedente grado di giudizio non può proporre impugnazione anche se solleva la propria qualità di litisconsorte necessario e il fatto di non essere stato chiamato (diverso il caso in cui il Giudice di una causa con litisconsorzio necessario, in cui il litisconsorte non è stato evocato in giudizio per mancata o invalidità della notifica: qui c'è pronuncia anche nei suoi confronti e dunque può impugnare anche se non costituitosi nel precedente grado di giudizio)

4. Mancata acquiescenza alla sentenza di I[^] Grado

- La parte che ha tenuto un comportamento incompatibile con la volontà di impugnare la sentenza di I[^] grado non può proporre appello (es. vi ha dato esecuzione, in toto o in parte)
- Acquiescenza espressa o tacita (art. 329 c.p.c.)
- In caso di impugnazione parziale -> acquiescenza sulle parti non impugate -> su tali parti si forma il giudicato
- Purché capi della sentenza autonomi da quelli investiti dalla impugnazione
- L'acquiescenza è eccepibile dalla (sola) parte – se acquiescenza parziale -> è rilevabile d'ufficio (perché il Giudice chiamato a decidere sull'impugnazione deve accertare d'ufficio quali sono i limiti oggettivi dell'impugnazione stessa)

5. Rispetto dei termini per impugnare

- Termini perentori che variano a seconda che la sentenza di I[^] grado sia stata o meno notificata:
 - a) Termine breve di 30 gg. dalla notifica della sentenza effettuata dalla parte vittoriosa in I[^] grado (e interessata al passaggio in giudicato della decisione) – art. 325 c.p.c.
 - b) In mancanza di notificazione, termine lungo di 6 mesi che decorre dalla pubblicazione della sentenza – art. 327 c.p.c.

Art. 341 c.p.c.

Giudice dell'appello

L'appello contro le sentenze del giudice di pace e del tribunale si propone rispettivamente al tribunale e alla corte di appello nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha pronunciato la sentenza

-> sentenze Giudice di Pace (nei casi in cui è ammesso l'appello) -> competente il Tribunale (in composizione monocratica per l'intero giudizio);

-> sentenze Tribunale -> competente la Corte d'appello (in composizione collegiale per l'intero giudizio);

-> competente per territorio = il Giudice nella cui circoscrizione ha sede il Giudice di I^o grado che ha pronunciato la sentenza impugnata - Competenza inderogabile -> se eccetta incompetenza del Giudice d'appello adito = processo deve essere riassunto nel termine fissato dal Giudice o in mancanza entro 3 mesi dalla comunicazione dell'ordinanza che dichiara l'incompetenza (in difetto di riassunzione -> estinzione giudizio d'appello)



L'atto di appello

Art. 342 c.p.c.

Forma dell'appello

L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'articolo 163. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità:

- 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;*
- 2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.*

Tra il giorno della citazione e quello della prima udienza di trattazione devono intercorrere termini liberi non minori di quelli previsti dall'articolo 163 bis.

- Il contenuto è quello prescritto per l'atto di citazione di I^ grado (v. 342 c.p.c. richiama espressamente l'art. 163 c.p.c.)
- La mancanza, l'irregolarità o il vizio di uno di tali requisiti -> stesse conseguenze previste per l'atto di citazione in I^ grado
- Al rinvio al contenuto dell'art. 163, la L. 134/2012 ha aggiunto la prescrizione della cd. motivazione dell'appello -> a) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende impugnare; b) l'indicazione delle modifiche che vengono chieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di I^ grado; c) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge; d) l'indicazione della rilevanza di tali circostanze ai fini della decisione impugnata

N.B.

- Le modifiche alla ricostruzione del fatto
 - devono essere strutturate in modo da permettere al Giudice di correggere il testo della sentenza impugnata con un'operazione di taglia-incolla delle parti della sentenza di cui si chiede la riforma
 - e di rendersi conto delle conseguenze che l'accoglimento della domanda dell'appellante avrà sulla decisione impugnata (Il Giudice è così facilitato nella stesura della sentenza di riforma, anche parziale, potendo operare un richiamo alle deduzioni dell'appellante – Trib. Verona 28/5/2013);
- L'appellante deve coordinare questo obbligo di motivazione con il divieto di proposizione di nuove domande e con l'onere di riproporre domande ed eccezioni non accolte nel giudizio di I[^] grado;
- L'appellante deve individuare con chiarezza le statuizioni investite dal gravame e le censure in concreto mosse alle motivazioni della sentenza di I[^] grado, accompagnandole con argomentazioni che confutino e contrastino le ragioni adottate dal primo Giudice sì da incrinarne il fondamento logico-giuridico (Cass. 13/10/2015, n. 20496)

Esempio n. 1

Il giudice ha recepito acriticamente la CTU, che non ha preso posizione sulle osservazioni critiche del CTP

L'atto di appello dovrà:

- indicare la parte della motivazione che si critica
- indicare la risposta del CTU
- indicare le osservazioni del CTP
- indicare le conseguenze
- indicare la rilevanza della censura

Esempio n. 2:

Il giudice non ha considerato una testimonianza

L'atto di appello dovrà:

- indicare la parte della motivazione che si critica
- riportare le dichiarazioni del testimone
- spiegare come la dichiarazione del testimone influisce sulla ricostruzione del fatto

Esempio n. 3:

Il giudice ha ommesso di pronunciare su una eccezione

L'atto di appello dovrà:

- indicare la parte della sentenza che si critica
- indicare quando era stata sollevata l'eccezione e come era stata sollevata
- spiegare perché l'eccezione avrebbe determinato una diversa decisione

Art. 345 c.p.c.

Domande ed eccezioni nuove

Nel giudizio d'appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d'ufficio. Possono tuttavia domandarsi gli interessi, i frutti e gli accessori maturati dopo la sentenza impugnata, nonché il risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza stessa.

Non possono proporsi nuove eccezioni, che non siano rilevabili anche d'ufficio.

Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. Può sempre deferirsi il giuramento decisorio.

Il giudizio di appello deve avere ad oggetto gli stessi temi d'indagine del giudizio di I^ grado: l'ambito del riesame non può essere ampliato con domande nuove ma solo ristretto

La domanda è nuova quando modifica anche solo uno degli elementi:

- le parti;
- l'oggetto sostanziale della controversia (*petitum*) o quando risulta innovato l'oggetto della pretesa inteso non come *petitum* immediato (il provvedimento richiesto) ma come *petitum* mediato (la richiesta di attribuzione di un bene determinato);
- le ragioni della domanda (*causa petendi*), ampliando le pretese rispetto a quelle esaminate in I^ grado o mutando i fatti costitutivi del diritto azionato

N.B. Non è domanda nuova e quindi si possono domandare -> gli interessi, i frutti e gli accessori maturati, nonché il risarcimento dei danni patiti post sentenza impugnata

N.B.

- Non è domanda nuova quella che
 - rappresenta una specificazione o una delimitazione della domanda originaria;
 - consiste in una diversa qualificazione giuridica della stessa richiesta;
 - trae fondamento in un fatto sopravvenuto dopo la definizione del giudizio di I[^] grado e prima della proposizione dell'appello
- Le domande nuove sono dichiarate inammissibili dal Giudice dell'appello – inammissibilità non sanabile nemmeno con l'accettazione del contraddittorio manifestata dalla controparte
- L'inosservanza del divieto di domande ed eccezioni nuovi è rilevabile d'ufficio in cassazione
 - > a) annullamento della decisione II[^] grado (se il Giudice d'appello ha accolto la domanda/eccezione nuova);
 - > b) correzione della motivazione della sentenza di II[^] grado se il Giudice d'appello ha rigettato tale domanda/eccezione nuova

Art. 346.

Decadenza dalle domande e dalle eccezioni non riproposte

Le domande e le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, che non sono espressamente riproposte in appello, si intendono rinunciare.

- Se l'appellante vuole ottenere la riforma di tutte le domande e le eccezioni non accolte in I[^] grado deve riproporle nell'atto di citazione -> in difetto, si intendono per rinunciate e non possono più essere oggetto di riesame;
- Quali sono le domande /eccezioni non accolte? Quelle respinte o quelle che non sono state esaminate perché assorbite da altre (es. domande ed eccezioni proposte in via alternativa o subordinata che restano «travolte» dal *decisum* sulla principale);
- Riproposizione in forma specifica = non è sufficiente un generico richiamo alle difese svolte e alle conclusioni assunte in I[^] grado
- Non vanno riproposte:
 - le mere difese
 - le questioni rilevabili d'ufficio e quelle indissolubilmente legate alla domanda principale
 - i fatti dedotti a fondamento della domanda/eccezione e le deduzioni probatorie

Assunzione dei mezzi di prova

(continua dall'art. 345, 3[^] comma c.p.c. – v. *supra*)

- In generale, nel giudizio di appello non è possibile chiedere l'assunzione dei nuovi mezzi di prova: la prova è nuova quando
 - riguarda fatti diversi da quelli oggetto di prova in I[^] grado;
 - tende a rinnovare prove già assunte in I[^] grado (es. prova testimoniale dalla cui assunzione si era decaduti) o una prova non ammessa;
 - una prova che mira a contrastare o contraddire i risultati di una prova già espletata in I[^] grado o a determinare una diversa valutazione dei fatti oggetto dello stesso mezzo istruttorio (anche se la parte che la richiede era rimasta contumace in I[^] grado)
- eccezionalmente, la parte può chiedere in appello l'assunzione di nuove prove o documenti se dimostra di non aver potuto proporli in I[^] grado per causa a sé non imputabile
- sempre ammesso il deferimento del giuramento decisorio



**Lo svolgimento del giudizio di appello
L'ordinanza ex artt. 348 *bis* e 348 *ter* c.p.c.**

- Art. 350 c.p.c.: la trattazione della causa di appello è concentrata nella prima udienza
- In tale udienza il Giudice
 - verifica l'ammissibilità dell'atto introduttivo e la procedibilità della impugnazione;
 - verifica la regolare instaurazione del contraddittorio, disponendo per la integrazione di esso o la notificazione ex art. 332 c.p.c. (cause inscindibili o dipendenti);
 - provvede sull'eventuale istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata ex art. 351 c.p.c. (se non è già oggetto di apposita udienza, come sovente nella prassi);
 - procede al tentativo di conciliazione (raro);
- Se le parti hanno richiesto l'assunzione di mezzi di prova, il Giudice decide sulla loro ammissibilità e, in tale ipotesi, deve proseguire con l'eventuale istruzione della causa (delegando, eventualmente, uno dei componenti del Collegio per le cause avanti la Corte d'appello)

Tra le verifiche preliminari cui il Giudice dell'impugnazione deve provvedere in prima udienza c'è l'esame della sussistenza delle «ragionevoli probabilità di accoglimento dell'impugnazione» -> il cd. filtro in appello introdotto dal D.L.83/2012 conv. in L. 134/2012

Art. 348 bis c.p.c.
Inammissibilità dell'appello

Fuori dei casi in cui deve essere dichiarata con sentenza l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'appello, l'impugnazione è dichiarata inammissibile dal giudice competente quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta.

Il primo comma non si applica quando:

- a) l'appello è proposto relativamente a una delle cause di cui all'articolo 70, primo comma;*
- b) l'appello è proposto a norma dell'articolo 702-quater.*

- il filtro è escluso:
 - per i giudizi che prevedono l'intervento del P.M. (in ragione della connotazione pubblicistica delle suddette cause - art. 70, 1[^] comma c.p.c.);
 - per gli appelli proposti ex art. 702 *quater* c.p.c. avverso l'ordinanza che chiude il procedimento sommario di cognizione (per «compensare» la semplificazione del rito in I[^] e incoraggiarne la scelta);
 - quando l'inammissibilità o l'improcedibilità vanno dichiarate con sentenza (es. violazione del termine per la proposizione dell'impugnazione; acquiescenza alla sentenza I[^] grado; difetto delle condizioni dell'azione; difetto di procura; mancata integrazione del contraddittorio; mancata costituzione dell'appellante o costituzione tardiva; violazione del dovere di motivare l'atto di appello ex art. 342 c.p.c....)

- con il filtro *ex art. 348 bis c.p.c.* viene demandato al Giudice un giudizio prognostico, sull'esito dell'impugnazione promossa dalle parti, con finalità deflattive del contenzioso che grava sulle Corti di Appello in Italia;
- la valutazione *prima facie* richiesta al Giudice dell'impugnazione è puramente discrezionale: da un lato, deve adottare soluzioni equilibrate per consentire una rapida decisione di quegli appelli che non meritano il dispendio di energie lavorative, e dall'altro, deve evitare che l'utilizzo di tal strumento processuale possa degenerare in un superficiale esercizio della giurisdizione;

Art. 348 ter c.p.c. (1[^] comma)

All'udienza di cui all'articolo 350 il giudice, prima di procedere alla trattazione, sentite le parti, dichiara inammissibile l'appello, a norma dell'articolo 348-bis, primo comma, con ordinanza succintamente motivata, anche mediante il rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa e il riferimento a precedenti conformi. Il giudice provvede sulle spese a norma dell'articolo 91.

-> il Giudice valuta se l'appello appare non supportato da ragionevoli probabilità di essere accolto (vuoi per manifesta infondatezza nel merito, vuoi per manifesta infondatezza per ragioni di rito);

-> se valuta l'appello inammissibile, lo dichiara con ordinanza succintamente motivata (rinvio agli elementi in fatto riportati in atti e rinvio a precedenti conformi);

-> pronuncia sulle spese di giudizio;

Art. 348 ter c.p.c. (2[^] comma)

L'ordinanza di inammissibilità è pronunciata solo quando sia per l'impugnazione principale che per quella incidentale di cui all'articolo 333 ricorrono i presupposti di cui al primo comma dell'articolo 348-bis. In mancanza, il giudice procede alla trattazione di tutte le impugnazioni comunque proposte contro la sentenza.

-> il Giudice può dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione solo quando, sia per l'impugnazione principale, sia per quella incidentale, ritenga che non vi sia una ragionevole probabilità di accoglimento delle domande svolte dalle parti; in mancanza, deve procedere alla trattazione di tutte le impugnazioni proposte contro la sentenza

Art. 348 ter c.p.c. (3[^] comma)

Quando è pronunciata l'inammissibilità, contro il provvedimento di primo grado può essere proposto, a norma dell'articolo 360, ricorso per cassazione. In tal caso il termine per il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di primo grado decorre dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, dell'ordinanza che dichiara l'inammissibilità. Si applica l'articolo 327, in quanto compatibile.

-> pronunciata l'ordinanza di inammissibilità, l'interessato può impugnare solo il provvedimento di I[^] grado (non l'ordinanza di inammissibilità) con ricorso in cassazione ex art. 360 c.p.c. secondo le seguenti regole:

- il termine per il ricorso decorre dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore, dell'ordinanza di inammissibilità; in difetto di notifica, il ricorso può proporsi entro il termine perentorio di 6 mesi dalla pubblicazione (art. 327 c.p.c.);

- v. segue (art. 348 ter 4[^] comma c.p.c.)

Art. 348 *ter* c.p.c. (4[^] comma)

Quando l'inammissibilità è fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione impugnata, il ricorso per cassazione di cui al comma precedente può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) del primo comma dell'articolo 360.

-> quindi non è possibile presentare ricorso per cassazione per omesso esame di un fatto decisivo (cfr. art. 360, n. 5 c.p.c.);

-> nel ricorso per cassazione deve essere fatta espressa menzione sia dei motivi di appello, sia della motivazione dell'ordinanza di inammissibilità;

-> c'è l'onere di allegare al ricorso la data della comunicazione dell'ordinanza di inammissibilità ex art. 348 *ter* c.p.c. (o della notifica, se precedente) per dimostrare la tempestività del ricorso [N.B. SS.UU. 15/12/2015 n. 25208, di fronte ad un ricorso privo di tale allegazione hanno provveduto d'ufficio a disaminare gli atti di causa e ad accertare la tempestività del ricorso]

Art. 348 ter, 5[^] comma

La disposizione di cui al quarto comma si applica, fuori dei casi di cui all'articolo 348 bis secondo comma, lettera a), anche al ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello che conferma la decisione di primo grado.

-> la limitazione ai motivi di ricorso in cassazione si applica anche al ricorso per cassazione contro la sentenza d'appello che conferma la decisione di I[^] grado ad esclusione della cause in cui è obbligatorio l'intervento del P.M.

N.B.

- L'appello dichiarato inammissibile o improcedibile non può essere più riproposto dalla stessa parte anche se non è ancora decorso il termine fissato dalla legge (v. art. 358 c.p.c.)
- Tale preclusione opera: nell'ambito della medesima impugnazione (vieta la proposizione di due impugnazioni della stessa specie); nei confronti delle sole parti che hanno promosso/subito l'impugnazione (-> se vi sono altri soggetti legittimati all'appello ai quali non è stata notificata l'impugnazione dichiarata inammissibile/improcedibile, questi possono proporre appello)
- Le sentenza impugnata con appello dichiarato inammissibile/improcedibile passa in giudicato

N.B.

L'ordinanza di inammissibilità dell'appello non è ricorribile per cassazione neppure ai sensi dell'art. 111, 7[^] comma Cost., trattandosi di provvedimento cui manca il carattere della definitività. Tuttavia, secondo le SS.U. è possibile impugnare direttamente l'ordinanza di inammissibilità con ricorso straordinario in cassazione quando si contestano solo vizi processuali (quando l'impugnazione attiene a motivi relativi a violazioni di legge – sent. SS.UU. 2/2/2016, n. 1914)



Un cenno all'impugnazione in sede di legittimità

Art. 360 c.p.c.

Sentenze impugnabili e motivi di ricorso (1[^] e 2[^] comma)

Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado possono essere impugnate con ricorso per cassazione:

- 1) per motivi attinenti alla giurisdizione;*
- 2) per violazione delle norme sulla competenza, quando non è prescritto il regolamento di competenza;*
- 3) per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro;*
- 4) per nullità della sentenza o del procedimento;*
- 5) per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti *.*

Può inoltre essere impugnata con ricorso per cassazione una sentenza appellabile del tribunale, se le parti sono d'accordo per omettere l'appello; ma in tale caso l'impugnazione può proporsi soltanto a norma del primo comma, n. 3.

.....

- il D.L. 83/2012 ha riscritto il n. 5) non consentendo più di censurare in cassazione la decisione «*per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione*» -> la nuova formulazione consente di sottoporre all'attenzione della S.C. l'«*omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti*»
- l'omesso esame deve riguardare un fatto storico (costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo del diritto), principale o secondario, la cui esistenza risulta dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che è stato oggetto di discussione tra le parti e con carattere decisivo (= se esaminato, avrebbe portato ad un esito differente della controversia – Cass. SS.U.: 10/7/2015, n. 14477)
- però -> principio della cd. «doppia conforme»= se il Giudice dell'appello ha confermato la decisione di I[^] grado sulla scorta della valutazione delle stesse ragioni in fatto per le quali è stata pronunciata la sentenza impugnata, il ricorso per cassazione potrà essere proposto solo ex art. 360 nn. 1-2-3-4): se cioè i Giudici di I[^] e di II[^] grado hanno condiviso le medesime valutazioni in fatto per cui la sentenza di I[^] grado viene confermata in sede di appello (vuoi perché deciso nel merito in modo conforme alle sentenza impugnata, vuoi perché l'appello è stato dichiarato inammissibile ex art. 348 ter 4[^] comma c.p.c.,) non si può più oggi ricorrere per cassazione facendo valere i motivi in fatto già considerati nei precedenti grado di giudizio;
- -> per superare l'ostacolo della «doppia conforme», il ricorrente deve quindi dimostrare che il provvedimento impugnato non si fonda sulla stesse ragioni di fatto poste alla base della decisione appellata



Grazie a tutti per l'attenzione